

D.P.R. 17-2-2003 n. 84

Regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO₂ da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2003, n. 92.

Allegato IV

(previsto dall'articolo 6, comma 1)

Presentazione dei dati relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO₂ nel materiale promozionale

Tutto il materiale promozionale divulgato deve contenere i valori ufficiali relativi al consumo ufficiale di carburante e alle emissioni specifiche ufficiali di CO₂ dei veicoli cui si riferisce. Tali informazioni devono rispettare i seguenti requisiti minimi:

- 1) essere di facile lettura e con la stessa evidenza rispetto alle informazioni principali fornite nella materia e promozionale;
- 2) essere facilmente comprensibili anche ad una lettura superficiale;
- 3) deve figurare il consumo ufficiale di carburante di tutti i modelli presentati nell'opuscolo. Se sono specificati più modelli, è indicato il valore relativo al consumo ufficiale di carburante di ciascuno dei modelli specificati o l'intervallo tra il valore di consumo più elevato e quello meno elevato. Il consumo è espresso come uno o più dei seguenti rapporti: litri per 100 chilometri (l/100 km), chilometri per litro (km/l). Tutti i valori numerici sono espressi al primo decimale.

Tali valori possono essere espressi in unità differenti qualora siano compatibili con le disposizioni contenute nel [D.P.R. 12 agosto 1982, n. 802](#), e successive modifiche e integrazioni;

Se il materiale promozionale contiene solo un riferimento alla marca e non ad una versione o ad un modello particolare, non devono essere forniti dati relativi al consumo di carburante.
